



Alto

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
interna
Protocollo n° 0018085
del 03/09/2012 10:27:06
0 201200 180855 3
Titolo/Classe VI

Città di Villa San Giovanni

(Provincia di Reggio Calabria)

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 3/9/2012
ex art. 50, comma 5° e 54 comma 2° d.lgs. 267/2000

IL SINDACO

Nella sua qualità di autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO,

CHE il territorio di Villa San Giovanni è da sempre interessato al problema delle emissioni atmosferiche ed inquinanti dovute al posizionamento geografico di passaggio di tutte le vie di comunicazione utili all'attraversamento verso la Sicilia.

CHE il numero dei malati di tumore, bambini e adulti che vivono nella città di Villa è di gran lunga maggiore rispetto a quelli residenti in altri comuni della provincia reggina e che è stato rilevato l'aumento di leucemie e i tumori rari come il neoblastoma che ad oggi non sono più così rari; che la tosse, le allergie e le affezioni polmonari ormai sono all'ordine del giorno considerato che il valore delle emissioni citate sono tali da causare, nel tempo, la cronicizzazione di alcune gravi malattie.

CHE è ormai accertato che tale incidenza è da attribuire al fattore dell'inquinamento, dovuto non solo alle particelle inquinanti emesse dagli scarichi delle auto e dei mezzi pesanti ma anche alle onde elettromagnetiche, considerati i rilievi effettuati, in più occasioni, sul territorio

VISTE:

- **legge 22 febbraio 2001 n.36** "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- **d.p.c.m. 8 luglio 2003:** "fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50hz) generati da elettrodotti"
- **decreto 29 maggio 2008** "approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica"
- **guida cei 211-6:** "guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0hz-10khz, con riferimento all'esposizione umana"
- **decreto 10 settembre 1998, n. 381** regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (g.u. 3 novembre 1998, n. 257).
- **linee guida applicative del decreto 10 settembre 1998, n. 381**
- **decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003** fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 ghz. (g.u. n. 199 del 28-8-2003)
- **decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259** codice delle comunicazioni elettroniche. (g.u. n. 214 del 15-9-2003 - suppl. ordinario n.150) normative tecniche
- **guida tecnica anpa** per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell'intervallo di frequenza 100 khz - 3 ghz in riferimento all'esposizione della popolazione (rti ctn_agf 1/2000)

- **norma cei 211-7** "guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 khz- 300 ghz, con riferimento all'esposizione umana"

POSTO CHE il Comune di Villa San Giovanni non è dotato di una regolamentazione in ordine al rilascio delle autorizzazioni per installazione di antenne e ripetitori considerato anche l'assenza di una normativa regionale che disciplina le funzioni di province e comuni a norma della c.d. legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

POSTO ANCHE che in varie occasioni pubbliche il Consiglio comunale, da sempre sensibile all'argomento, ha manifestato l'esigenza di un esame e riordino della materia, stante la delicatezza dei temi affrontati, ed in totale assenza di una delega di funzioni da parte della Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE l'articolo 50, comma 5°, e l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 al comma 2° dispone che il Sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo, la finalità di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità.

DATO ATTO che il principio cautelativo qui si impone, per la necessaria tutela della salute dei cittadini, considerato che i dati scientifici ormai sembrano consolidarsi sul rischio per la salute prodotto dalle onde elettromagnetiche e che in permanenza di un dubbio deve adottarsi, sul livello del rischio, l'impostazione più restrittiva consistente nella minimizzazione del rischio e quindi nella definizione del valore più basso.

CONSIDERATO ANCHE che in materia di autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, oltre al rispetto dei criteri per una corretta localizzazione ambientale, assume rilievo prioritario l'interesse pubblico alla tutela della salute, non trascurando neanche i rischi eventuali per la salute, sui quali le conoscenze mediche e scientifiche non hanno ancora raggiunto certezze assolute.

I principi generali in questa materia sono inderogabili e, unitamente al principio di precauzione, devono presiedere all'azione delle autorità regionali e locali in materia.

ORDINA

1. All'ufficio Tecnico del Comune di Villa San Giovanni, nella persona del Responsabile, di sospendere tutte le richieste di autorizzazione all'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione ad oggi pendenti e quelle che, seppur concesse, non siano state realizzate;
2. Che la presente ordinanza ha una durata di 4 mesi dalla pubblicazione, cioè il tempo presumibilmente necessario per regolamentare la materia de qua,
3. di notificare la presente ordinanza al Responsabile del Settore Tecnico-LL-PP. affinché provveda, per quanto di Sua competenza, ad eseguirne ed attuarne i contenuti;
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul relativo sito nei modi e nei termini di legge.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Dalla residenza municipale

3 SET. 2012

IL SINDACO
Rocco La Valle

